

Ai Signori Soci
Ai Signori Consiglieri

Reggio Emilia, 20 ottobre 2022

Oggetto: VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI – 20 Ottobre 2022

L'anno 2022, il giorno 20, del mese di ottobre, alle ore 20.30, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione di Promozione Sociale Galline Volanti in seconda convocazione essendo la prima andata deserta. Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto, la Presidente Signora Ada Francesconi, verbalizza la segretaria dell'associazione Elisa Vacondio. La Presidentessa constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante trasmissione a mezzo e-mail con richiesta di conferma di lettura agli indirizzi personali dei soci a far data dal 4 ottobre 2022, ovvero almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione Assembleare, così come previsto dall'art. 12 dello Statuto, contenente il seguente o.d.g.:

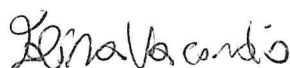
1. *Modifiche dello Statuto dell'Associazione secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117*
2. *Varie ed eventuali*

Sono presenti n. 17 soci su un totale di 85 iscritti: Elisa Vacondio, Ada Francesconi, Silvia Maria Sai, Anna Pratisoli, Daniela Ferrari madre di Chiara Amelia Chierici, Elisabetta Cenere, Arianna Sammartino, Francesca Bottelli, Maria Sara Casoli, Michela Grasselli, Francesca Bosonetto, Eva Sanchez, Lilliane Laemmle, Caterina Zerlotti, Antonella Secondulfo, Francesca Ferrari, Irene Macias Pavon.

- 1) Modifiche dello Statuto dell'Associazione secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117: lettura ed esposizione delle modifiche allo Statuto dell'associazione (vedi allegato A). La segretaria legge a tutta l'assemblea le modifiche statutarie necessarie per l'annessione al RUNTS. L'assemblea vota all'unanimità parere favorevole.

Non essendoci argomenti relativi al punto 2) all'Ordine del Giorno e non avendo altri richiesto la parola, la Presidentessa dichiara chiusa l'assemblea.

La Segretaria
Elisa Vacondio



La Presidentessa
Ada Francesconi



(*) firma su delega della Direttrice Provinciale

Claudia...

STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
"GALLINE VOLANTI APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1.1 È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione sociale denominata: **"GALLINE VOLANTI APS"**, con sede in Reggio Emilia, operante senza fini di lucro.

Il trasferimento della sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

2.1 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di loro familiari, finalizzate a:

- promuovere la cultura dei libri di qualità, della "lettura" e della "narrazione orale". valorizzazione della lettura e del libro come strumenti di relazione, come tempo dedicato, esclusivo, in cui dare spazio alle proprie domande e riscoprire i tempi dettati dalla nostra immaginazione; promozione di una idea di "lettura" intesa in definitiva come mezzo di crescita e di definizione della propria personalità. In tal senso l'Associazione potrà anche organizzare eventi di formazione per adulti sul valore sociale della "lettura" e sul tema della letteratura per bambini/ ragazzi;
- promuovere le attività di "lettura", della narrazione, della cultura specificamente rivolte ai bambini ed agli adolescenti al fine di stimolarne e svilupparne le capacità di apprendimento, le competenze psicosociali, le creatività, l'elaborazione di un pensiero critico ed identitario altresì per il tramite di interazioni e momenti di condivisione con gli adulti in appositi spazi e/o locali (anche pubblici) dedicati; attenzione è quindi data al contesto di vita dei beneficiari a partire dal lavoro con le principali agenzie educative (famiglia, scuola, gruppo dei pari, istituzioni) con l'obiettivo finale di "promuovere" proposte educative e formative per bambini ed adolescenti riproducibili nelle condizioni familiari, scolastiche e di vita quotidiana aventi la finalità di accrescere il loro benessere fisico, psicologico e sociale (secondo i principi della "peer education" e del "peer training");

2.2 Le attività di interesse generale sono riconducibili alle lettere:

- a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;



Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11 eletti dall'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

10.2 Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

10.3 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

10.4 Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

10.5 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione dal Presidente, mediante l'invio, almeno 5 giorni prima della riunione, di comunicazione scritta o informatica, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

La riunione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, a condizione che sia consentito:

- Al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- Al verbalizzante di percepire adeguatamente gli intervenuti;
- Agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Di regola si riunisce almeno 3 volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo 3 componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

10.6 I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Segretario provvederà inoltre alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati, oltre ad altri incarichi assegnatigli dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Il Presidente

11.1 Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni un Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare un Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 – L'Organo di Controllo

12.1 L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

12.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

12.4 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

12.5 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli

amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 - Il Revisore Unico dei Conti

13.1 Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. Il Revisore Unico dei Conti può essere alternativo al Collegio dei Revisori

Art. 14 - Clausola compromissoria

14.1 Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale in cui ha sede l'Associazione.

Art. 15 - Scioglimento

15.1 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

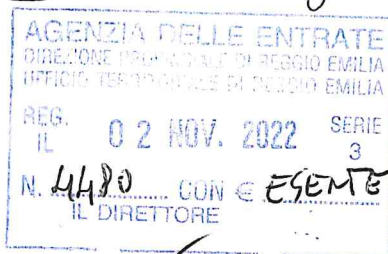
15.2 In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e s.m.i.

Art. 16 – Norme di rinvio e completezza dello Statuto

16.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia contenute nel D. Lgs. 117/2017 nonché gli artt. 14 e ss. del Codice Civile, le quali si intendono accettate e vincolanti all'atto della relativa affiliazione.

[Firma]

[Firma]



(*) firma su delega della Direttrice Provinciale

Claudio B...